

## **Statuto della Consulta provinciale dei genitori**

### **Art. 1**

#### **Finalità**

1. La Consulta Provinciale dei genitori (CPG) è un organismo di rappresentanza delle consulte dei genitori delle istituzioni scolastiche, formative e paritarie, del Trentino. La CPG per assicurare il più ampio confronto tra i genitori degli studenti frequentanti:

- promuove iniziative per favorire la comunicazione tra i genitori, ottimizzare e integrare in rete le attività genitoriali, creare e migliorare gli spazi e gli strumenti funzionali ai bisogni di scambio, informazione e incontro;

- approva le "Linee Guida per le Consulte dei Genitori" quale strumento di indirizzo ideale e operativo, effettuando aggiornamenti periodici attraverso un lavoro partecipato;

- consente la partecipazione ai lavori della CPG alle associazioni di genitori riconosciute che ne facciano richiesta;

- cura le iniziative informative sul funzionamento della CPG e degli organi del governo provinciale con i quali essa si confronta e sulle proposte promosse o realizzate.

2. La CPG formula proposte agli organi del governo provinciale dell'istruzione sulla gestione del sistema educativo provinciale, con particolare riferimento all'offerta formativa, all'organizzazione didattica, all'erogazione dei servizi scolastici ed extrascolastici; le proposte della CPG valorizzano le migliori esperienze formative ed educative, in grado di garantire lo sviluppo di tutte le potenzialità espressive degli studenti (artistiche, culturali, sportive). Ogni membro della CPG può presentare proposte al Presidente, che le assegna alla commissione competente.

3. La CPG può promuovere, anche a livello locale, iniziative di sensibilizzazione sui temi dell'inclusione sociale, dell'educazione alla cittadinanza responsabile e dell'integrazione culturale. Per la realizzazione delle iniziative la CPG può stipulare accordi con organizzazioni del terzo settore e avvalersi della collaborazione dei genitori, prestata a titolo gratuito.

4. Per perseguire i suoi obiettivi la CPG può stringere, in autonomia, rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati nonché con organismi e associazioni operanti nel campo delle politiche giovanili, del mondo della scuola, della cultura, del sociale, dello sport e della salvaguardia dell'ambiente sia a livello locale sia nazionale.

5. La CPG valorizza e promuove le relazioni tra tutti i soggetti delle istituzioni scolastiche al fine di perseguire con maggior efficacia gli obiettivi di una buona scuola.

### **Art. 2**

#### **Sede**

1. La CPG ha sede presso il Dipartimento della Conoscenza; il Presidente della CPG

cura i rapporti con i referenti dello stesso dipartimento.

### **Art. 3** **Composizione Consulta**

1. Sono membri della CPG tutti i presidenti delle consulte dei genitori delle istituzioni scolastiche e formative, provinciali e paritarie, del Trentino.
2. La prima convocazione di ogni anno scolastico dell'assemblea plenaria della CPG deve avvenire entro il 30 novembre.
3. Il Presidente tiene un registro dei membri della CPG con indicazione dell'istituzione di appartenenza, dei recapiti, della durata e della scadenza dell'incarico di Presidente della consulta dei genitori. Ogni anno le istituzioni scolastiche sono tenute a comunicare al Presidente della CPG il nominativo e i dati relativi al Presidente in carica, che rimane tale fino alla nomina del nuovo Presidente.
4. Per garantire la trasparenza ed il giusto riconoscimento dell'impegno dei singoli membri, alle riunioni dell'assemblea è prevista la firma di presenza.
5. La cessazione dall'esercizio delle funzioni di Presidente della consulta dei genitori di appartenenza comporta la decadenza dalla CPG, fatta salva la durata delle cariche di Presidente, vicepresidente e segretario - come meglio enunciato agli artt. 6, 7 e 8 - che è in ogni caso triennale.

### **Art. 4** **Organi della Consulta**

1. Sono organi della Consulta Provinciale dei Genitori
  - a) l'assemblea;
  - b) le commissioni;
  - c) il direttivo.

### **Art.5** **L'assemblea**

1. Partecipano all'assemblea tutti i presidenti delle consulte dei genitori delle istituzioni scolastiche e formative, provinciali e paritarie. È possibile la partecipazione di persone esterne alla CPG su invito del Presidente e solo a titolo consultivo.
2. I membri della CPG sono tenuti a comunicare preventivamente per iscritto, anche per via informatica, alla presidenza o alla segreteria della CPG l'eventuale assenza dalle riunioni, comunicando nella medesima forma altresì l'eventuale presidente delegato in propria vece.
3. L'assemblea si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente oppure su richiesta di un quinto dei suoi componenti o di due terzi del direttivo.

4. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di un terzo dei suoi membri; il numero dei membri dell'assemblea è pari al numero di istituzioni scolastiche e formative nella quali è in carica il Presidente della Consulta dei genitori. L'assemblea, validamente costituita, delibera a maggioranza dei votanti.

5. Ciascun membro della CPG può rappresentare con delega scritta, espressa nelle forme di cui al comma 2 del presente articolo, al massimo due presidenti componenti la CPG.

## **Art. 6**

### **Il Presidente**

1. Il Presidente viene eletto dall'assemblea secondo le modalità descritte nell'art. 11 e ha incarico di durata triennale.

2. Il Presidente convoca l'assemblea plenaria, ne coordina i lavori, facilita le attività della Consulta, modera gli interventi dell'assemblea. Il Presidente dirige i lavori del direttivo, assegna le proposte alle commissioni competenti, può presenziare alle riunioni delle commissioni e rappresenta la CPG in occasione di convocazioni da parte di istituzioni, enti ed associazioni, sia locali che nazionali.

3. Il Presidente può redigere un programma di presidenza con il supporto del Direttivo, al fine di determinare gli indirizzi programmatici per il periodo in cui è in carica. Gli indirizzi programmatici possono essere aggiornati annualmente e debbono essere esposti all'assemblea.

4. Alla fine di ciascuna annualità il Presidente relaziona sull'operato della CPG.

## **Art. 7**

### **Il Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente esercita le stesse funzioni del Presidente nel caso di impedimento di quest'ultimo e collabora con il Presidente nell'organizzazione dei lavori della CPG.

2. Il Vicepresidente viene designato secondo le modalità descritte all'art.11 e ha incarico di durata triennale.

3. Il Vicepresidente può, con apposita delega del Presidente, convocare l'assemblea plenaria e sostituire il Presidente in qualità di delegato.

## **Art. 8**

### **Il Segretario**

1. Il Segretario ha il compito di verbalizzare le riunioni dell'assemblea e di collaborare con il Presidente e il Vicepresidente nell'organizzazione e nella realizzazione dei lavori della CPG.

2. Il Segretario viene designato secondo le modalità descritte all'art.11 e ha incarico di durata triennale.

3. Può presenziare, su richiesta del Presidente, alle riunioni convocate da istituzioni, enti e associazioni.

4. Il Segretario si occupa del controllo delle firme di presenza e della conservazione

degli atti.

## **Art. 9**

### **Il Direttivo**

1. Il Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dai referenti di commissione.
2. Il Direttivo può proporre al Presidente punti all'ordine del giorno per la seduta successiva dell'assemblea plenaria al Presidente che provvederà a inserirli nella comunicazione di convocazione della CPG.
3. Il Direttivo ha compiti di attuazione delle linee programmatiche coordinando i lavori delle commissioni e stabilendo gli obiettivi di queste ultime.
4. La riunione del direttivo è valida con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

## **Art. 10**

### **Le Commissioni**

1. Per favorire un rapido e ordinato svolgimento dei progetti approvati dalla CPG, l'assemblea si articola in Commissioni, istituite dall'assemblea con specificazione delle relative competenze. La composizione delle commissioni è deliberata dall'assemblea, su proposta del Presidente formulata sulla base delle richieste di assegnazione pervenute.
2. Ogni commissione elegge un referente, secondo quanto stabilito dall'articolo 11, che si occupa di gestire e coordinare i lavori della commissione stessa. Il referente partecipa di diritto al Direttivo.
3. Le commissioni svolgono il proprio compito in modo autonomo comunicando il calendario dei lavori al direttivo. Le commissioni possono svolgere i propri lavori anche mediante l'uso di strumenti telematici.
4. I documenti presentati dalle commissioni all'Assemblea sono tutti soggetti a votazione della stessa e possono essere modificati in sede di dibattito.

## **Art. 11**

### **Modalità di elezione delle cariche della Consulta provinciale dei Genitori**

1. Le modalità di voto per la carica del Presidente all'interno della Consulta Provinciale dei Genitori sono le seguenti:
  - a) hanno diritto di voto tutti i membri effettivi dell'assemblea plenaria;
  - b) il voto è segreto;
  - c) sovrintendono all'elezione due scrutatori nominati dal Direttivo, che non possono presentarsi candidati alle elezioni;
  - d) la votazione è ritenuta valida quando partecipa la maggioranza assoluta dei

componenti dell'Assemblea.

2. Le candidature dovranno essere presentate in sede assembleare.
3. Viene eletto alla carica di Presidente il candidato che riceve la maggioranza relativa dei voti. In caso di parità tra due candidati si procede a sorteggio.
4. Se devono essere eletti contestualmente il Presidente e il Vicepresidente, il primo dei non eletti fra i candidati alla presidenza ricopre d'ufficio la carica di Vicepresidente; in caso di unico candidato alla presidenza o di elezione non contestuale il Vicepresidente viene eletto dall'assemblea.
5. Le dimissioni del Presidente e/o del Vicepresidente devono essere presentate all'assemblea.
6. Il Segretario viene designato dal Presidente della CPG.

#### **Art. 12**

##### **Revoca delle cariche**

I membri del Direttivo possono essere revocati solo per giustificato motivo. La revoca compete all'Assemblea che delibera con una maggioranza qualificata dei 3/5 dei presenti, fatto salvo il quorum costitutivo di cui all'art. 5.

#### **Art. 13**

##### **Convocazione degli Organi assembleari**

1. L'assemblea e le commissioni stabiliscono di regola al termine della seduta la data della convocazione successiva. La convocazione deve portare data non successiva al decimo giorno precedente alla seduta. Essa viene diramata via e-mail a tutti i componenti allegando eventuali documenti sottoposti ad approvazione.
2. La prima assemblea di inizio anno scolastico deve essere convocata entro il termine previsto dall'articolo 3. In caso di vacanza delle cariche di Presidente e Vicepresidente, la convocazione è effettuata dai membri in carica del direttivo; in tal caso, esso è presieduto dal componente più anziano nella carica.
3. Ai componenti della CPG spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali.

#### **Art. 14**

##### **Modifica dello Statuto**

La modifica del presente Statuto è approvata dalla maggioranza dei componenti dell'assemblea.

#### **Art. 15**

##### **Disposizioni finali**

Il presente Statuto entra in vigore il giorno stesso dell'approvazione dell'assemblea.